

REGIONE UMBRIA
COMUNE DI VALTOPINA



PIANO REGOLATORE GENERALE 2016
PARTE OPERATIVA

SINDACO
 Dott. Danilo Cosimetti

UFFICIO URBANISTICA
 Geom. Ugo Sorbelli

PROGETTISTI:
 Arch. Carlo Neri, Arch. Domenico Pasquale




Dott. Geol. Giovanni De Francesco
 Dott. Geol. Pierpaolo Mazzanti

Indagini e verifiche idrauliche



Ing. Giovanna Biscontini
 Ing. Roberta Abati



PRG PO 2016

Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

PO2

Scala	Data Emissione
-	Luglio 2016

Rev. n.	Nota di revisione	File: 16018-USG-PO2-R00 nta	Redatto
00	Prima Emissione		Neri

- La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, di questo elaborato è vietata a termini di legge -

COMUNE DI VALTOPINA

PIANO REGOLATORE GENERALE 2016

PARTE OPERATIVA

(PRGPO.2016)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(NTA.PO2016)

INDICE

TITOLO I CARATTERI GENERALI DEL PRGPO.2016

Capo 1° *Generalità*

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Ambiti urbani e insediamenti del PRGPO.2016
- Art. 4 Elaborati del PRGPO.2016
- Art. 5 Cartografia del PRGPO.2016

Capo 2° *Parametri urbanistici ed edilizi*

- Art. 6 Definizioni di carattere generale, Grandezze urbanistiche, Indici, Grandezze edilizie e distanze
- Art. 7 Opere di urbanizzazione
- Art. 8 Parametri ecologici
- Art. 9 Applicazione dei Parametri urbanistici e ecologici

Capo 3° *Classificazione degli Interventi*

- Art.10 Definizione degli Interventi

TITOLO II ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRGPO.2016

Capo 1° *Modalità attuative*

- Art. 11 Modalità di attuazione (norma di rinvio)
- Art. 12 Attuazione del PRGPO.2016 (norma generale)
- Art. 13 Partecipazione dei privati
- Art. 14 Attuazione indiretta accelerata

Capo 2° *Modalità gestionali*

- Art. 15 Gestione
- Art. 16 Corrispondenze tra PRGPO.2016 e zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968
- Art. 17 Coefficiente di conversione volumetrica
- Art. 18 Mutamenti della destinazione d'uso degli edifici
- Art. 19 Registro degli asservimenti dei suoli
- Art. 20 Registro delle quantità edificatorie

Capo 3° *Perequazione, premialità e compensazione*

- Art. 21 Perequazione, premialità e compensazione
- Art. 22 Disciplina delle modalità di perequazione, premialità e compensazione
- Art. 23 Disciplina in materia di sostenibilità ambientale per l'attività edilizia

TITOLO III AMBITI URBANI E INSEDIAMENTI

Capo 1° *Contenuti generali*

- Art. 24 Articolazione e disciplina

Capo 2° *Insedimenti esistenti*

- Art. 25 Insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico
- Art. 26 Censimento edifici art. 89 L.R. 1/2015
- Art. 27 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
- Art. 28 Tessuti soggetti a trasformazione riqualificazione e completamento
- Art. 29 Tessuti produttivi Tessuti produttivi insediamenti consolidati
- Art. 30 Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento
- Art. 31 Tessuti produttivi turistici e per servizi
- Art. 32 Aree a pianificazione progressa e disciplina particolareggiata

Capo 3° *Insedimenti di nuova previsione*

- Art. 33 Prevalentemente residenziali
- Art. 34 Prevalentemente produttivi e per servizi
- Art. 35 Impianti e servizi turistico-ricettivi

Capo 4° *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici*

- Art. 36 Insediamenti per attrezzature e servizi pubblici
- Art. 37 Parcheggi pubblici
- Art. 38 Aree e edifici per la protezione civile
- Art. 39 Cimiteri e aree di rispetto
- Art. 40 Impianti e infrastrutture tecnologiche

Capo 5° *Elementi di qualità urbana e ecologico-ambientale*

- Art. 41 Spazi aperti pubblici
- Art. 42 Percorsi pedonali e ciclabili
- Art. 43 Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica
- Art. 44 Rete Ecologica Regionale di valenza urbana
- Art. 45 Luoghi della qualità del paesaggio

Capo 6° *Luoghi per la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica*

- Art. 46 Edifici e Aree terremotate
- Art. 47 Edifici da riambientare e riqualificare

Capo 7° *Infrastrutture lineari e nodali per la mobilità*

- Art. 48 Classificazione delle Infrastrutture lineari e nodali per la mobilità
- Art. 49 Fasce di rispetto della viabilità
- Art. 50 Fasce di rispetto della ferrovia
- Art. 51 Elettrodotti

Capo 8° **SUM e Bacino d'utenza**

- Art. 52 Sistema del Capoluogo

TITOLO IV **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Capo 1° *Unico*

- Art. 53 Disciplina delle misure di salvaguardia
- Art. 54 Titoli abilitativi precedenti all'approvazione del PRGPO.2016 e destinazioni in contrasto con le previsioni di piano

TITOLO V **CONTENUTI GENERALI**

Capo 1° *Dimensionamento*

- Art. 55 Dimensionamento del PRGPO.2016

Capo 2° **Dotazioni territoriali e funzionali**

- Art. 56 Disciplina delle dotazioni territoriali e funzionali

Capo 3° **Indirizzi al PRGPO.2016 in relazione agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici in prospettiva sismica**

- Art. 57 Contenuti generali - norme di rinvio al PRGPS.2016
- Art. 58 Contenuti della Relazione geologica per la pianificazione attuativa
- Art. 59 Relazione - Schema tipo
- Art. 60 Elaborati e Allegati del piano attuativo

TITOLO I

CARATTERI GENERALI DEL PRGPO.2016

Capo 1• Generalità

Capo 2• Parametri urbanistici ed edilizi

Capo 3• Classificazione degli interventi

Capo 1°

Generalità

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (successivamente indicate con la sigla NTA.PO2016), unitamente agli elaborati della Parte Strutturale e a quelli della Parte Operativa costituiscono il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG 2016) ai sensi della L. 1150/1942 e sue integrazioni, della L.R. 1/2015, del R.R. 2/2015, della DGR 598/2015 e ss.mm.ii. e i relativi atti di indirizzo emanati.
2. Il PRGPO.2016 è redatto ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché della pianificazione territoriale e settoriale sovraordinata.
3. Con il PRGPO.2016 l'Amministrazione comunale individua le disposizioni del PRGPS.2016 e disciplina le trasformazioni urbanistiche e edilizie ammissibili all'interno degli insediamenti esistenti in coerenza con i contenuti del PRGPS.2016, specificando le modalità e le condizioni di attuazione.
4. Tutte le previsioni del PRGPO.2016, ove non diversamente precisato, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della L.R. 1/2015 esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.
5. Nelle presenti norme, nonché nelle legende degli elaborati grafici, la Parte operativa del Piano Regolatore Generale 2016 (PRG 2016) assume la denominazione di PRGPO.2016.
6. I termini di validità del PRGPO.2016 sono stabiliti dalla L.R. 1/2015, è fatta salva l'efficacia temporale degli strumenti urbanistici attuativi, con le specifiche disposizioni di cui al successivo articolo 33 delle presenti norme.

Art. 2 Principi generali

1. I contenuti e la disciplina del PRGPO.2016 sono conformati nel rispetto dell'art. 22 della L.R. 1/2015 e del R.R. 2/2015.
2. Il PRGPO.2016 individua e delimita:
 - le diverse parti o tessuti edilizi per i quali detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità di attuazione;
 - disciplina le infrastrutture per la mobilità, le aree per servizi e i parchi urbani e territoriali;
 - gli ambiti per nuovi insediamenti;
 - la Struttura Urbana Minima (SUM);
 - gli adempimenti previsti dal Titolo IV della L.R. 1/2015.
3. I contenuti e la disciplina del PRGPO.2016 recepiscono le disposizioni pertinenti della L.R. 1/2015, del R.R. 2/2015, della DGR 598/2015 e ss.mm.ii. e i relativi atti di indirizzo emanati, aventi carattere prevalente, e ai quali si fa riferimento per quanto non disciplinato nelle presenti norme.
4. Con l'entrata in vigore del PRGPO.2016, tenuto conto anche dei contenuti prescrittivi fissati dal PRGPS.2016, cessano di avere effetto tutte le precedenti previsioni e zonizzazioni urbanistiche e

relative normative, salvo che il PRGPO.2016 non faccia espresso rinvio alle previsioni e zonizzazioni del Pdf vigente.

5. In caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici e NTA, prevale la disciplina delle NTA. In caso di contrasto o semplice difformità definitoria fra la disciplina del PRGPS.2016 e le NTA del PRGPO.2016, prevalgono le NTA del PRGPS.2016.

In caso di contrasto fra le NTA del PRGPO.2016 e le normative di piani subordinati rispetto al PRGPO.2016, prevalgono le presenti NTA.

6. Per il PRGPO.2016 in materia di vincoli ambientali, naturalistici e paesaggistici si applicano le norme di tutela contenute nelle NTA del PRGPS.2016.

7. Le prescrizioni e i vincoli di cui al comma **6** delle presenti NTA, se hanno valore condizionante o ostativo rispetto alle previsioni del PRGPO.2016, sono efficacia prevalente su quest'ultime.

8. In fase di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione o simili, in particolare di spazi pubblici e privati, dovrà essere garantita la massima accessibilità ad anziani e persone con disabilità attraverso interventi mirati che possono prevedere anche le relative attrezzature necessarie.

Art. 3

Ambiti urbani e insediamenti del PRGPO.2016

1. Il PRGPO.2016 al fine di applicare la disciplina del PRGPS.2016 individua i seguenti *Ambiti urbani e insediamenti*:

1. Valtopina Capoluogo
2. Balciano
3. Capranica
4. Casa fornace
5. Casa Fornaci
6. Casa Largnano
7. Casa Rosaia
8. Casa Solaio
9. Casa Tassi
10. Casa Tommaso
11. Gallano
12. Giove
13. Il Casello
14. Poggio
15. Ponte Rio
16. Santa Cristina
17. Sasso
18. Cà Casareccio
19. Capecci
20. Podere Capocci.

2. L'Ambito urbano di Valtopina contiene oltre al Capoluogo anche i centri di Caciaffo, Borgo, Piano dell'Anna e Cappelletta.

Art. 4

Elaborati del PRGPO.2016

1. Gli elaborati del PRGPO.2016 sono quelli definiti e indicati agli articoli 98 e 110 del R.R. 2/2015.

2. Gli elaborati del PRGPO.2016 sono:

- PO1 Relazione illustrativa
- PO2 Norme Tecniche di Attuazione (PRGPO.NTA)
- PO3 Quadro generale degli Ambiti urbani e insediamenti Scala 1:10.000
- PO4 Ambito urbano del Capoluogo Scala 1: 2.000
- PO5 Ambiti urbani e insediamenti Scala 1: 2.000
Repertorio dei centri frazionali
- PO.6 Relazione geologica, idrogeologica e idraulica in prospettiva sismica.

3. Agli elaborati del PRGPO.2016 si applicano i contenuti e le prescrizioni di studi predisposti dall'Amministrazione comunale relativamente alla classificazione in zone acustiche del territorio comunale e all'individuazione delle aree sensibili all'inquinamento elettromagnetico.

Art. 5

Cartografia del PRGPO.2016

1. La cartografia del PRGPO.2016 è ottenuta attraverso geo-referenziazione dei fogli catastali, acquisiti in formato numerico dall'Agenzia del Territorio, integrati ed aggiornati con elementi estratti dalle basi cartografiche di fonte regionale e con informazioni acquisite sia dal materiale disponibile presso gli Uffici comunali sia attraverso sopralluoghi e rilievi speditivi.

La cartografia prodotta per aspetti tecnici quali il cambio di sistema di proiezione, mosaicatura dei fogli, non del tutto risolvibili in forma sistematica, può riportare per alcuni edifici differenze in ordine alle superfici e alla corretta localizzazione planimetrica.

2. Pertanto il PRGPO.2016 per quanto riguarda gli edifici non costituisce certificazione per area di sedime, posizione, localizzazione, né legittima esistenza di quanto rappresentato.

Capo 2°

Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 6

Definizioni di carattere generale, Grandezze urbanistiche, Indici , Grandezze edilizie e Distanze

1. Per le *Definizioni di carattere generale* si rinvia ai contenuti di cui al Titolo I Capo IV dell'art. 7 della L.R. 1/2015.
2. Per le *Grandezze urbanistiche, Indici, Grandezze edilizie e Distanze* si rinvia alle norme regolamentari di cui al Titolo I Capo I Sezioni II, III, IV e V del R.R. 2/2015.
3. Il PRGPO.2016 assume le definizioni di cui all'art. 35 della L.R. 1/2015.
4. Per quanto non espressamente riportato nei commi **1, 2 e 3** delle presenti NTA si applicano i contenuti del Regolamento Comunale (RC) e le normative di cui alla L.R. 1/2015, al R.R. 2/2015 e ai relativi atti di indirizzo emanati.

Art. 7

Opere di urbanizzazione

1. Le *Opere di urbanizzazione* sono definite dagli articoli 3 e 4 del R.R. 2/2016.
2. Tra le *Opere di urbanizzazione* sono comunque incluse, ove non espressamente precisato, le aree per Dotazioni territoriali e funzionali minime nelle modalità di cui al Titolo II Capo I Sezioni I, II, III del R.R. 2/2015.
3. Sono considerate *Opere di urbanizzazione* gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture a carattere generale.

Art. 8

Parametri ecologici

1. Il PRGPO.2016 introduce i *Parametri ecologici* finalizzati ad obiettivi di “Edilizia sostenibile” per garantire una migliore qualità delle aree urbane esistenti e di nuova previsione.
2. Rientrano fra i *Parametri ecologici*:
 - la *Permeabilità dei suoli* da calcolare secondo le disposizioni dell'art. 33 del R.R. 2/2015;
 - la *Piantumazione arborea*, eventualmente da utilizzare nella pianificazione attuativa, tramite la realizzazione di aree verdi di filtro piantumate e/o da piantumare;
 - l'individuazione e/o il mantenimento di aree a *Verde privato*, da conservare per garantire la tutela, la valorizzazione paesaggistica e la caratterizzazione ecologico - ambientale all'interno delle componenti del sistema insediativo.

Art. 9

Applicazione dei Parametri urbanistici e ecologici

1. I *Parametri urbanistici e ecologici* trovano specifica applicazione nelle aree di completamento e nelle zone di nuovo impianto (residenziali, produttive e per servizi privati e pubblici) così come specificato nel PRGPO.2016.

2. L'avvenuta utilizzazione della potenzialità edificatoria (totale o parziale) di una determinata Superficie fondiaria e/o Superficie asservita tramite titolo abilitativo implica che, per ogni istanza successiva che riguardi in tutto o in parte la medesima superficie fondiaria o asservita indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà avvenuto, si deve tenere conto di quanto già effettivamente realizzato ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria residua ammessa.

3. I contenuti di cui al comma **2** non si applicano qualora venga effettuato il frazionamento di un'area che presenta capacità edificatorie diverse, in questo caso il calcolo della potenzialità edificatoria residua ammessa dovrà tenere conto di quanto preesistente in ogni singola area.

Capo 3°

Classificazione degli Interventi

Art. 10

Definizione degli Interventi

1. Il PRGPO.2016 recepisce la definizione degli *Interventi* di cui all'art. 7 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), e g) della L.R. 1/2015.

2. Il PRGPO.2016 per la definizione degli *Interventi* recepisce inoltre la definizione di “*titolo abilitativo*” di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) della L.R. 1/2015.

TITOLO II

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRGPO.2016

Capo 1° Modalità attuative

Capo 2° Modalità gestionali

Capo 3° Perequazione, premialità e monetizzazione

Capo I*

Modalità attuative

Art. 11

Modalità di attuazione (norma di rinvio)

1. Le previsioni del PRGPO.2016 si attuano con le procedure, modalità e contenuti di cui al Titolo II Capo II Sezione II del R.R. 2/2015 e per la Pianificazione attuativa con quelle di cui al Titolo III, Capo I della L.R. 1/2015.
2. Le modalità di attuazione qualora non stabilite dal PRGPO.2016 possono essere definite e ulteriormente dettagliate, nel rispetto delle normative regionali vigenti e relativi atti di indirizzo emanati, dal Regolamento Comunale (RC).
3. Per l'*Attività edilizia libera* si attuano i contenuti di cui all'art. 118 della L.R. 1/2015.

Art. 12

Attuazione del PRGPO.2016 (norma generale)

1. Il PRGPO.2016 individua all'interno degli *Ambiti e insediamenti* gli *Insedimenti esistenti* e gli *Insedimenti di nuova previsione*.
2. Gli *Insedimenti esistenti* di cui al comma 1 ricomprendono aree non attuate del PdF vigente che il PRGPO.2016 conferma in quanto coerenti ai contenuti di pianificazione del PRGPS.2016. Per queste aree la disciplina urbanistica di dettaglio è definita al Titolo III delle presenti NTA.
3. Gli *Insedimenti esistenti* di cui al comma 1 ricomprendono inoltre aree urbanizzate e edificate caratterizzate che, in alcuni casi, possono connotare tessuti o parti di tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento. Per queste aree la disciplina urbanistica di dettaglio è definita al Titolo III delle presenti NTA.
4. Gli *Insedimenti di nuova previsione* di cui al comma 1 ricomprendono aree non attuate del PdF vigente e in minima parte aree agricole utilizzabili per nuovi insediamenti che il PRGPO.2016 intende attivare in quanto coerenti ai contenuti di pianificazione del PRGPS.2016. Per queste aree la disciplina urbanistica di dettaglio è definita al Titolo III delle presenti NTA.

Art. 13

Partecipazione dei privati

1. I soggetti privati singoli o associati possono concludere accordi con l'Amministrazione comunale ai sensi di quanto contenuto nell'art 27 della L.R. 1/2015 nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

Art. 14

Attuazione Diretta Condizionata

1. Per gli *Insedimenti di nuova previsione* e per *Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento*, l'attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo nei casi in cui il comune valuti la necessità di regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione, avviene esclusivamente nei casi di cui all'art. 102, comma 1, del R.R. n.2/2015, ovvero :

a) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 95 che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

b) interventi relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di cui all'articolo 96 del R.R. 2/2015 di nuova previsione, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica, relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi di cui all'articolo 97 del R.R. 2/2015, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica relativi a insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 94 del R.R. 2/2015, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola di cui all'art. 91, comma 13, della L.R. 1/2015;

f) interventi che comportano la redazione del piano aziendale convenzionato di cui all'art.90, comma 5, della L.R. n.1/2015 ;

g) interventi relativi ai procedimenti di cui al D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25.6.2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rilascio di un unico titolo abilitativo, fatta salva la possibilità di successive modifiche o varianti soggette a titoli abilitativi anche frazionati. In caso di agibilità parziale delle opere di cui al comma 1 la convenzione o l'atto d'obbligo deve prevedere la funzionalità delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali e funzionali relative alla medesima opera oggetto di agibilità.

3. Per le modalità di attuazione diretta condizionata di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 54, commi 2,3 e 4 della L.R. n.1/2015, ai fini della proposta di intervento unitario e funzionale.

4. Nella Convenzione urbanistica oltre agli impegni a carico dei soggetti attuatori (cessione delle aree, realizzazione delle opere di urbanizzazione e altro) dovranno essere inseriti eventuali accordi o obblighi tra i soggetti attuatori.

Capo 2°

Modalità gestionali

Art. 15 Gestione

1. La gestione del PRGPO.2016 è di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla verifica degli effetti e dei risultati dell'attuazione del PRGPO.2016.
3. A seguito della verifica di cui al comma 2 delle presenti NTA l'Amministrazione Comunale potrà presentare proposte di modifica e integrazione del PRGPO.2016 ai fini del miglioramento delle previsioni o all'adeguamento delle stesse alla pianificazione sovraordinata e ai piani di settore nel frattempo intervenuti.

Art. 16

Corrispondenza tra PRGPO.2016 e zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968

1. Il PRGPO.2016 individua per gli *Ambiti urbani e insediamenti* di cui al Titolo II Capo I Sezione IV del R.R. 2/2015 la corrispondenza con le zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968, ai fini del raccordo con le altre normative.
2. Ai sensi dell'art. 243, comma 3 della L.R. 1/2015 tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali di cui alle norme regolamentari Titolo II Capo I Sezioni II, III e IV della L.R. 1/2015.
3. Il PRGPO.2016 per gli *Ambiti urbani e insediamenti* assume le seguenti corrispondenze al decreto ministeriale 1444/1968 come riportato nella Tabella sottostante.

PRGPO.2016 *1

**decreto ministeriale
1444/1968**

<i>Insedimenti di valore storico culturale e paesaggistico</i>	Zona A *2
<i>Tessuti consolidati prevalentemente residenziali</i>	Zona B
<i>Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento</i>	Zona B
<i>Insedimenti di nuova previsione - Residenziali</i>	Zona C
<i>Tessuti produttivi</i>	Zona D
<i>Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento</i>	Zona D
<i>Insedimenti di nuova previsione - Produttivi</i>	Zona D
<i>Tessuti produttivi turistici e per servizi</i>	Zona D *3
<i>Insedimenti di nuova previsione -Produttivi e per Servizi</i>	Zona D *3
<i>Impianti e servizi turistico-ricettivi</i>	Zona D
<i>Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici</i>	Zona F

Note:

- *1 Per le Aree a pianificazione pregressa e disciplina particolareggiata vale la corrispondenza indicata in Tabella da associare alle previsioni edificatorie della pianificazione attuativa confermata dal PRGPO.2016;
- *2 Per gli Edifici sparsi ricadenti nel Censimento art. 89 L.R. 1/2015 la corrispondenza è con la Zona A;
- *3 Per i Servizi ricadenti in tali tessuti la corrispondenza è con la Zona F.

Art. 17

Coefficiente di conversione volumetrica

1. Il coefficiente di conversione volumetrica stabilito dall'art. 139, comma 6 del R.R. 2/2015 per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della superficie utile coperta per ottenere il valore in metri cubi di un edificio viene stabilito pari a 3,00.

Art. 18

Mutamenti della destinazione d'uso degli edifici

1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento.
2. Per i mutamenti della destinazione d'uso degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 e seguenti della L.R. 1/2015.

Art. 19

Registro degli asservimenti dei suoli

1. L'Amministrazione comunale potrà costituire per l'intero territorio comunale il *Registro degli asservimenti dei suoli* entro il quale registrare catastalmente le aree di pertinenza giuridica relative a ciascun Titolo abilitativo rilasciato per interventi di nuova edificazione in attuazione del PRGPO.2016.

2. Le aree asservite agli interventi di cui al comma **1 del presente articolo** dovranno corrispondere alle superfici fondiarie nelle quali queste ricadono.
3. Successivamente potrà essere ammesso il frazionamento delle aree asservite che hanno concorso a determinare l'edificazione, a condizione che nel *Registro* vengano riportate le aree frazionate, le quali non concorrono alla formazione di nuova capacità edificatoria.
4. Nel *Registro* dovrà essere annotato, per ogni proprietà catastalmente individuata, la quantità edificatoria originariamente assegnata qualora la stessa sia utilizzata a distanza in altra area.
5. **In ordine alla Superficie asservita (Sa) si applica quanto previsto dall'art.6, del R.R. 2/2015.**

Art. 20

Registro delle quantità edificatorie

1. Il Comune ai sensi dell'art. 44 della L.R. 1/2015 istituisce e aggiorna il *Registro delle quantità edificatorie* in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e perequazione previste al fine di aggiornare i processi di attuazione del PRGPO.2016.
2. Nel *Registro* sono annotate le quantità edificatorie indicando quanto contenuto all'art. 44 comma 2 della L.R. 1/2015. Al suo interno possono essere annotate anche quantità edificatorie eventualmente attribuite alla Pubblica Amministrazione derivanti dalle modalità di attuazione degli insediamenti di nuova previsione individuati dal PRGPO.2016.
3. La definizione e gestione del *Registro delle quantità edificatorie* possono essere coordinate e relazionate in linea con il *Registro degli asservimenti dei suoli* di cui al precedente art. **19** delle presenti NTA.
4. Eventuali variazioni e modifiche del *Registro delle quantità edificatorie*, se non in contrasto con l'art. 44 della L.R. 1/2015, non comporta variante al PRGPO.2016.

Capo 3°

Perequazione, premialità e compensazione

Art. 21

Perequazione, premialità e compensazione

1. La perequazione urbanistica, nel rispetto delle finalità e dei principi del governo del territorio, di trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile, si pone come metodo ordinario per il raggiungimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dal PRG ed è finalizzata a ripartire in modo equo i diritti edificatori derivanti dalle prescrizioni pianificatorie; essa costituisce il principio in base al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica e con caratteristiche territoriali omogenee un diritto edificatorio equiparato allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del Piano; la perequazione urbanistica, oltre a perseguire l'equa distribuzione, tra i titolari della proprietà degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica, assicura la ripartizione degli oneri derivanti la realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale di attrezzature di interesse comunale o sovra comunale.

2. L'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori; l'applicazione della perequazione, in linea con i principi di cui all'art. 37 della L.R. 1/2015, interessa gli ambiti di trasformazione e gli insediamenti di nuova previsione del PRGPO.2016 con caratteristiche territoriali omogenee e viene attuata secondo le modalità successivamente indicate dall'art. 22 delle presenti NTA.

Laddove tale istituto non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati mediante il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari e sulla base delle modalità fissate dall'art. 22 delle presenti NTA.

3. Le quantità premiali massime in termini di aree e quantità edificatorie dovranno essere ricondotte a quanto previsto dalla L.R. 1/2015.

4. Il PRGPO.2016 per la perequazione, premialità e compensazione recepisce i contenuti di cui all'art. 40 comma 2 della L.R. 1/2015.

5. Il PRGPO.2016 in applicazione dei commi precedenti può agire sulle quantità edificatorie, fermo restando il dimensionamento del PRGPS.2016 e il limite di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Le condizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere accompagnate da una Convenzione urbanistica nelle modalità indicate dall'art. 41 della L.R. 1/2015.

7. L'utilizzazione delle quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione seguirà le modalità indicate dall'art. 42 della L.R. 1/2015.

8. Qualora i soggetti attuatori di aree oggetto di perequazione non assumano le iniziative idonee alla realizzazione degli interventi previsti nel PRGPO.2016, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla loro attuazione attraverso la strumentazione attuativa di iniziativa pubblica.

9. Il PRGPO.2016 riconosce specifiche condizioni premiali a favore di titolari della proprietà che si impegnano ad attuare le seguenti azioni:

- a) ripristinare, realizzare e riqualificare spazi, infrastrutture e attrezzature pubblici o di uso pubblico;
- b) eliminare i detrattori ambientali e paesaggistici;
- c) favorire lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche;
- d) favorire l'edilizia sociale.

A tal fine ai sensi dell'art. 43 della L.R. 1/2015 è concesso un incremento in termini di superfici territoriali variabile dal 15% al 30% di quanto già consentito dal PRGPO.2016.

10. In applicazione di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 1/2015 il PRGPO.2016 prevede l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal Comune, per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali; le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico - estimative e sono deliberate dal Comune.

11. Il Comune provvede a stabilire nelle modalità previste dall'art. 88 del R.R. 2/2015 le modalità per la monetizzazione delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime anche pregresse.

12. Gli istituti di cui al presente Capo (perequazione, premialità e compensazione), in conformità con l'art. 36 della L.R. 1/2015, sono applicabili negli insediamenti di cui agli art. 91, 94, 95, 96 e 97 del R.R. 2/2015 previsti dal PRGPO.2016.

Art. 22

Disciplina delle modalità di perequazione, premialità e compensazione

1. La disciplina della perequazione urbanistica, della compensazione e delle condizioni premiali viene definita sulla base di quanto riportato nel presente articolo.

2. Il PRGPO.2016, nel rispetto di quanto previsto all'art. 40 della L.R. 1/2015, consente l'utilizzazione delle quantità edificatorie e delle aree acquisite dal Comune, in applicazione dei meccanismi perequativi, per compensazioni e premialità.

3. Le condizioni premiali si attivano su richiesta del soggetto attuatore e sono calibrate, in termini di quantità edificatoria, in funzione di positive ricadute a favore della collettività, di miglioramento dei livelli di infrastrutturazione del territorio e innalzamento della qualità urbana.

Nei limiti massimi di incremento ammissibile le quantità edificatorie assentite in termini premiali vengono determinate, sulla base di perizie tecnico-estimative approvate dal Comune, tenendo conto di quanto segue:

- 1. *premierialità* per azioni rivolte al miglioramento:

- della viabilità carrabile e pedonale esistente;
- delle infrastrutture a rete;
- delle opere di arredo urbano;
- di interventi per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana;
- della rimozione di detrattori ambientali.

- 2. *premierialità* per azioni rivolte:

- al miglioramento dei livelli di infrastrutturazione e urbanizzazione locale e di quartiere;
 - al miglioramento delle dotazioni territoriali e funzionali;
 - alla realizzazione di nuova viabilità carrabile e pedonale e di nuove infrastrutture a rete;
 - alla realizzazione di parcheggi e aree a verde pubblico.
- 3. *premierità* per azioni rivolte a qualificare:
- le infrastrutture e i servizi degli Ambiti urbani e insediamenti;
 - le dotazioni territoriali e funzionali;
 - gli spazi aperti pubblici e la rete ecologica di valenza, anche estendendo gli interventi in aree contermini o a distanza.

Art. 23

Disciplina in materia di sostenibilità ambientale per l'attività edilizia

1. Il PRGPO.2016, tenuto conto del sistema delle conoscenze, di vincoli e prescrizioni sovraordinati, di normative regionali vigenti e materie correlate recepite dal PRGPS.2016, in una logica di contenimento del consumo di suolo e minimizzazione degli impatti territoriali e ambientali, applica negli *Ambiti urbani e insediamenti* i contenuti di *sostenibilità ambientale* nelle forme e modalità previste dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015.

TITOLO III

AMBITI URBANI E INSEDIAMENTI

Capo 1° Contenuti generali

Capo 2° Insediamenti esistenti

Capo 3° Insediamenti di nuova previsione

Capo 4° Insediamenti per attrezzature e servizi pubblici

Capo 5° Elementi di qualità urbana e ecologico-ambientale

Capo 6° Luoghi per la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica

Capo 7° Infrastrutture lineari e nodali per la mobilità

Capo 8° SUM e Bacino d'utenza

Capo 1°

Contenuti generali

Art. 24

Articolazione e disciplina

- 1.** Il PRGPO.2016, in conformità con l'art. 22 della L.R. 1/2015, individua e delimita le diversi parti o tessuti all'interno degli *Ambiti urbani e insediamenti* esistenti.
- 2.** Le diversi parti o tessuti all'interno degli *Ambiti urbani e insediamenti* esistenti entro le quali operano le disposizioni del PRGPO.2016 sono delimitate negli elaborati PO4. Ambito urbano del Capoluogo e PO5. Ambiti urbani e insediamenti, dove vengono definiti l'assetto e la struttura degli insediamenti esistenti.
- 3.** Gli elaborati grafici del PRGPO.2016 definiscono i caratteri degli insediamenti esistenti in coerenza con i criteri stabiliti dal PRGPS.2016.
- 4.** Tutte le previsioni del PRGPO.2016 esplicitano, ove non diversamente precisato, le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.
- 5.** Il PRGPO.2016 individua gli insediamenti e i tessuti edilizi in conformità con le *Situazioni insediative* di cui al Titolo II Capo I Sezione IV del R.R. 2/2015 (artt.89-92).
- 6.** La disciplina del PRGPS.2016 è prevalente su quella del PRGPO.2016 ove quest'ultima sia incompleta o difforme.
Non costituiscono variante al PRGPS.2016 le eventuali modifiche alle cartografie conseguenti al passaggio di scala dal PRGPS.2016 al PRGPO.2016.
- 7.** Al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, la distanza tra zone e territori ove ai sensi delle leggi vigenti nazionali e regionali (L. 157/1992 e L.R. 14/1994) è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.
- 8.** Alla disciplina delle presenti NTA si possono aggiungere le "Indicazioni e i criteri di indirizzo" contenuti nell'elaborato PS2.EG del PRGPS.2016.

Capo 2°

Insedimenti esistenti

Art. 25

Insedimenti di valore storico e culturale e paesaggistico

1. Gli *Insedimenti di valore storico culturale e paesaggistico* sono individuati dal PRG 2016 ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera d) della L.R. 1/2015 con le specifiche di cui all'art. 96 del R.R. 2/2015, oltre gli insediamenti , se pur non presenti nel presente PRGPO , possono essere individuate anche aree circostanti con funzione di fascia di rispetto.

2. Gli *Insedimenti di valore storico culturale e paesaggistico* e le aree circostanti eventualmente perimetrate che ne costituiscono l'integrazione storico - ambientale rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, pertanto sono sottoposti a tutela e valorizzazione.

3. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli *Insedimenti*, in applicazione delle disposizioni della L.R. 1/2015 e della DGR 420/2007, aggiornata dalla DGR 852/2015.

E' consentita, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche degli *Insedimenti*, la realizzazione di infrastrutture e edifici pubblici, nonché quanto previsto al Titolo III Capo II (artt.60 - 67) della L.R. 1/2015 e la realizzazione di opere pertinenziali di edifici con la esclusione di quelle previste all'art. 21 comma 5 del R.R. 2/2015.

4. Le modalità di attuazione per gli interventi negli *Insedimenti di valore storico culturale e paesaggistico* sono definite all'art. 64 della L.R. 1/2015.

5. Le destinazioni d'uso consentite negli *Insedimenti di valore storico culturale e paesaggistico* sono definite all'art. 66 comma 2 della L.R. 1/2015.

Per gli interventi con cambio di destinazione d'uso si applicano i contenuti di cui all'art. 67 comma 2 della L.R. 1/2015.

6. Negli *Insedimenti di valore storico culturale e paesaggistico* per edifici non considerati di *pregio* , classificati alle lettere b) e c) del comma 2, dell'art. 3 della D.G.R. n. 420/2007 come modificata dalla DGR n. 852/2015), sono applicabili i contenuti di cui all'art. 51 comma 2 della L.R. 1/2015.

Art. 26

Censimento edifici art. 89 L.R. 1/2015

1. Il PRGPS.2016 ha individuato gli edifici sparsi costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale.

2. Il PRGPO.2016 per eventuali *edifici* ricadenti all'interno degli *Ambiti Urbani e insediamenti* recepisce i contenuti del *Censimento edifici art. 89 L.R. 1/2015*, in particolare l'individuazione, la classificazione e la relativa disciplina nelle modalità riportate nelle NTA , art.30, del PRGPS.2016.

Art. 27**Tessuti consolidati prevalentemente residenziali**

1. I *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* sono individuati dal PRG 2016 ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera e) della L.R. 1/2015 con le specifiche di cui all'art. 94 del R.R. 2/2015.

2. I *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre, tramite intervento diretto, a trasformazione, riqualificazione e completamento, perimetrati all'interno degli *Ambiti urbani e insediamenti* del PRGPO.2016.

3. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti, attraverso il recupero, l'ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra la residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell'accessibilità, della mobilità, dell'assetto e della qualità urbana.

4. Il PRGPO.2016 individua e delimita i *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* che hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

5. Nei *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* si applicano i contenuti i cui al Titolo V, Titolo VI, Capo I , Capo II , Capo II , Capo V e Capo VI della L.R. 1/2015 e le norme regolamentari in materia di edilizia di cui al Titolo I, Titolo II, Capo I, Sezione IV e Capo II del R.R. 2/2015.

6. Il PRGPO.2016 per i *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* definisce i seguenti *Indici e Grandezze edilizie*.

- *Indici:*

Iuf *Indice di utilizzazione fondiaria* (art. 14, R.R. 2/2015)

Ip *Indice di permeabilità* (art. 16, R.R. 2/2015)

- *Grandezze edilizie:*

Ae *Altezza di un edificio* (art. 18, R.R. 2/2015)

<i>Iuf</i> (mq/mq)	<i>Ip</i> (*1) (%)	<i>Ae</i> (m)
0,50	50	<i>Altezze esistenti o 8,50 a valle</i>

(*1) L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe circa l'applicazione delle percentuali minime di permeabilità dei suoli (*Ip*) da calcolare sulla intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel caso di interventi nei lotti di completamento e/o interclusi.

7. Nei *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* sono ammessi interventi diretti sugli edifici esistenti, oltre a quelli indicati all'art. 7 comma 1 punti a), b) , c) e d) della L.R. 1/2015 anche la loro demolizione e ricostruzione, nella consistenza edilizia esistente se l'*Iuf* risulti uguale o superiore a 0,50 o comunque nel rispetto di tale limite se l'*Iuf* riferito allo stato di fatto risulti inferiore.

8. Negli eventuali lotti/aree libere, nel rispetto dell'indice di *Iuf*, è consentita anche al realizzazione di nuove costruzioni, purché, preventivamente alla presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, venga sottoposto alla approvazione del Comune, un " Progetto di assetto unitario" costituito da idonea documentazione tecnica quale, planimetrie di rilievo e di assetto dell'area, relazioni, foto e quanto altro a giudizio dell'Ufficio Comunale competente sia necessario per individuare le aree da sottoporre a costruzione, la viabilità di accesso, la presenza delle opere di urbanizzazione primaria, nonché la eventuale necessità di dotazioni territoriali, ecc. . Per i "Progetti di assetto unitario" si applicano i contenuti di cui all'art. 54, commi 2,3 e 4 della L.R. n.1/2015.

9. Le destinazioni d'uso consentite nei *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* sono quelle definite all'art. 155 comma 3 punti a) e c) della L.R. 1/2015.

Per gli interventi con cambio di destinazione d'uso si applicano i contenuti di cui agli articoli 67 comma 2 e 155 comma 4 della L.R. 1/2015.

10. Negli edifici ricadenti nei *Tessuti consolidati prevalentemente residenziali* sono applicabili i contenuti di cui all'art. 51 della L.R. 1/2015.

Art. 28

Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento

1. I *Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento* sono individuati dal PRG 2016 ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera e) della L.R. 1/2015 con le specifiche di cui all'art. 94 del R.R. 2/2015.

2. I *Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento* sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie e che presentano assetti e livelli diversi di qualità urbana e di infrastrutturazione, da completare e, in alcuni casi, da sottoporre a trasformazione e riqualificazione, perimetrati all'interno degli *Ambiti urbani e insediamenti* del PRGPO.2016 .

3. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti, attraverso il recupero, l'ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra la residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell'accessibilità, della mobilità, dell'assetto e della qualità urbana.

4. Il PRGPO.2016 individua e delimita i *Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento* che hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

5. Nei *Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento* si applicano i contenuti i cui al Titolo V, Titolo VI, Capo I , Capo II , Capo V e Capo VI della L.R. 1/2015 e le norme regolamentari in materia di edilizia di cui al Titolo I, Titolo II, Capo I, Sezione IV e Capo II del R.R. 2/2015.

6. Il PRGPO.2016 per i *Tessuti soggetti a trasformazione, riqualificazione e completamento* definisce i seguenti *Indici e Grandezze edilizie*.

- *Indici*:

Iuf *Indice di utilizzazione fondiaria* (art. 14, R.R. 2/2015)

dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel caso di interventi nei lotti di completamento e/o interclusi.

(*2) L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe circa l'applicazione delle altezze esistenti (*Ae*) in caso di particolari lavorazioni che richiedano impianti di altezza superiore a quella massima consentita.

6. Nei *Tessuti produttivi in consolidamento* sono ammessi interventi diretti sugli edifici esistenti, oltre a quelli indicati all'art. 7 comma 1 punti a), b), c) e d) della L.R. 1/2015 anche la loro demolizione e ricostruzione, nella consistenza edilizia esistente se l'*Ic* risulti uguale o superiore a 0,40 o comunque nel rispetto di tale limite se l'*Ic* riferito allo stato di fatto risulti inferiore.

7. Per i *Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento* sono consentite le destinazioni d'uso previste dal comma 6 dell'art. 95 della L.R. 1/2015, nonché le "attività di servizi" di cui al comma 1 lettera l) dell'art. 7 della L.R. 1/2015.

8. Nei *Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento* è possibile individuare aree e zone in completamento dove sono ammissibili interventi di nuova costruzione secondo gli indici indicati al comma 5 del presente articolo e previa presentazione e approvazione di "*Progetti di assetto unitario*" che possono anche essere finalizzati all'accesso alle condizioni premiali.

9. I "*Progetti di assetto unitario*" di cui al comma 7 del presente articolo dovranno definire ove necessario le dotazioni territoriali e funzionali minime e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria. La presentazione di "*Progetti di assetto unitario*" dovrà intervenire con le modalità e nei contenuti di cui al comma 8 dell'art. 27 e commi 8 e 9 dell'art. 28 delle presenti NTA.

10. Nei *Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento* al fine di perseguire la "riqualificazione urbanistica" si applicano i contenuti di cui al Titolo III Capo V, art. 78 della L.R. 1/2015.

11. Negli edifici ricadenti nei *Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento* sono applicabili i contenuti di cui all'art. 51 della L.R. 1/2015.

Art. 31

Tessuti produttivi turistici e per servizi

1. I *Tessuti produttivi turistici e per servizi* sono insediamenti esistenti caratterizzati dalla concentrazione di attività turistiche di tipo alberghiero, esercizi ricettivi extralberghieri all'aria aperta e per servizi individuati e perimetrati all'interno degli *Ambiti demandati alla parte operativa* nelle modalità indicate dall'art. 96 del R.R. 2/2015.

2. Per i *Tessuti produttivi turistici e per servizi*, edificati e da completare, sono consentiti interventi di adeguamento e miglioramento, anche ai fini paesaggistici e ambientali nel rispetto dell'impianto urbanistico consolidato, attraverso titolo abilitativo diretto, fatto salvo il rispetto delle dotazioni territoriali e funzionali minime da garantire per legge.

3. Il PRGPO.2016 individua e delimita i *Tessuti produttivi turistici e per servizi* che hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

4. Nei *Tessuti produttivi turistici e per servizi* si applicano i contenuti i cui al Titolo V, Titolo VI, Capo I, Capo II , Capo V e Capo VI della L.R. 1/2015 e le norme regolamentari in materia di edilizia di cui al Titolo I, Titolo II, Capo I, Sezione IV e Capo II del R.R. 2/2015.

5. Per i *Tessuti produttivi turistici e per servizi* sono consentite le destinazioni d'uso previste dal comma 6 dell'art. 95 della L.R. 1/2015, nonché le "attività di servizi" di cui al comma 1 lettera l) dell'art. 7 della L.R. 1/2015.

6. Il PRGPO.2016 per i *Tessuti produttivi turistici e per servizi* definisce i seguenti *Indici e Grandezze edilizie*.

- *Indici:*

Iut *Indice di utilizzazione territoriale* (art. 13, R.R. 2/2015)

Ip *Indice di permeabilità* (art. 16, R.R. 2/2015)

- *Grandezze edilizie:*

Suc *Superficie utile coperta* (art. 17, R.R. 2/2015)

Ae *Altezza di un edificio* (art. 18, R.R. 2/2015)

<i>Iut</i> (*1) (mq/mq)	<i>Ip</i> (*2) (%)	<i>Ae</i> (m)
0,083	40	<i>Altezze esistenti o 8,00 a valle</i>

(*1) Nel *PdF* l'Indice territoriale era 0,25 mc/mq. L'Indice territoriale del PRGPO.2016 è determinato dall'applicazione del Coefficiente di conversione volumetrica

(*2) L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe circa l'applicazione delle percentuali minime di permeabilità dei suoli (*Ip*) da calcolare sulla intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel caso di interventi nei lotti di completamento e/o interclusi.

7. Per l'insediamento *produttivo turistico e per servizi* esistente localizzato in Casa Largnano è consentito un aumento di *Suc* pari a mq 300,00 funzionale alla riqualificazione della struttura medesima. Il suddetto ampliamento costituisce l'incremento massimo ammissibile per tale area, in sostituzione dell'applicazione dell' *It*.

8. A supporto degli insediamenti *produttivo turistico e per servizi*, è consentita la realizzazione di Opere pertinenziali (Op) di cui all'art. 21 del R.R. 2/2015 .

9. Negli edifici ricadenti nei *Tessuti produttivi turistici e per servizi* sono applicabili i contenuti di cui all'art. 51 della L.R. 1/2015.

10 . Nei *Tessuti produttivi soggetti a riqualificazione e completamento* al fine di perseguire la "riqualificazione urbanistica" si applicano i contenuti di cui al Titolo III Capo V art. 78 della L.R. 1/2015.

Art. 32

Aree a pianificazione progressa a disciplina particolareggiata

1. Il PRGPO.2016 individua e delimita le *Aree a pianificazione progressa a disciplina particolareggiata* in quanto interessate da Piani attuativi approvati o adottati prima dell'adozione del PRG 2016.

2. Nelle *Aree a pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata* ai fini della disciplina del PRGPO.2016 è comunque fatta salva l'eventuale prescrittività di tali elementi, nei termini di validità del Piano attuativo stesso.

3. I Piani attuativi approvati potranno essere oggetto di varianti, secondo le procedure di cui alla L.R. 1/2015, purché i contenuti della variante non contrastino con le previsioni del PRGPO.2016.

4. In relazione a quanto contenuto nel "Piano di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale - Approvazione" il PRGPO.2016 recepisce i contenuti per gli *Ambiti urbani e insediamenti* di Santa Cristina e Vallemare.

5. Allo scadere della vigenza dei Piani attuativi la disciplina sostitutiva applicabile, in ciascuna zona è quella relativa e corrispondente agli *Ambiti urbani e insediamenti* di cui al Titolo II Capo I Sezione IV del R.R. n.2/2015, previsti dal presente PRGPO secondo la corrispondenza con le zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 risultante dalla tabella contenuta nell'art. 16 delle presenti NTA.

6. Per le *Aree a pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata*, in quanto oggetto di pianificazione attuativa in corso di validità, si applica solo la disciplina contenuta nel Piano attuativo approvato, pertanto non trovano applicazione le norme in materia di compensazione e premialità, l'eventuale loro ammissibilità risulta possibile solo tramite variante al Piano attuativo.

7. Nelle *Aree a pianificazione pregressa e a disciplina particolareggiata* di cui al presente articolo, sono comunque ammesse le opere pertinenziali di cui all'art.21 del R.R. 2/2015, con esclusione, per gli *Insediamenti esistenti di valore storico e culturale*, di quelle previste dall'art.21, comma 5, del R.R. 2/2015.

Capo 3°***Insedimenti di nuova previsione*****Art. 33****Prevalentemente residenziali**

1. Il PRGPO.2016 per gli *Insedimenti di nuova previsione* di cui all'art. 95 del R.R. 2/2015 in attuazione di quanto contenuto nel PRGPS.2016 individua e delimita quelle *Prevalentemente residenziali* in quanto parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa.

Questi insediamenti comprendono aree di nuovo impianto destinate alla residenza ai servizi e altre attività compatibili.

Le aree di cui al presente articolo configurano ambiti di trasformazione, che assumono un ruolo primario per l'assetto e la qualificazione dello spazio urbano.

2. Il PRGPO.2016 individua e delimita gli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente residenziali* che hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

3. Negli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente residenziali* si applicano i contenuti i cui al Capo della L.R. 1/2015 e le norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, II e III del R.R. 2/2015.

4. Il PRGPO.2016 per gli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente residenziali* definisce i seguenti *Indici e Grandezze edilizie*.

- *Indici:*

Iut *Indice di utilizzazione territoriale* (art. 13, R.R. 2/2015)

Ip *Indice di permeabilità* (art. 16, R.R. 2/2015)

- *Grandezze edilizie:*

Ae *Altezza di un edificio* (art. 18, R.R. 2/2015)

<i>Iut</i> (mq/mq)	<i>Ip</i> (*1) (%)	<i>Ae</i> (m)
0,20	60	7,50 a valle

(*1) L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe circa l'applicazione delle percentuali minime di permeabilità dei suoli (*Ip*) da calcolare sulla intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel caso di interventi nei lotti di completamento e/o interclusi.

5. Negli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente residenziali* è prevalentemente la destinazione residenziale; all'interno degli ambiti oltre la residenza possono essere individuate aree e destinazioni per servizi pubblici, privati e privati di interesse collettivo, sono comunque ammesse le attività di servizi come definite all'Art. 7 comma 1 lett. 1) della L.R. 1/2015 purché compatibili con la residenza e secondo le disposizioni di dettaglio contenute nella pianificazione attuativa.

6. Gli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente residenziali*, di norma, si attuano tramite Piano attuativo esteso all'intera area individuata dal PRGPO.2016, fa eccezione l'applicazione delle procedure previste dall'art.14 delle presenti NTA, applicabile anche ad un singolo lotto unitario, comunque previo " *Progetti di assetto unitario*" che dovranno avere i contenuti indicati al comma 8 del precedente art. 27 delle presenti NTA e dovranno definire, ove necessario, le dotazioni

<i>Ic</i> (%)	<i>Ip</i> (*1) (%)	<i>Ae</i> (*2) (m)
40	30	8,00 a valle

(*1) Di superficie di area edificabile libera da costruzioni.

(*2) L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe circa l'applicazione delle percentuali minime di permeabilità dei suoli (*Ip*) da calcolare sulla intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel caso di interventi nei lotti di completamento e/o interclusi.

5. Negli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente produttivi e per servizi* è prevalente la destinazione produttiva e per servizi, sono comunque ammesse le attività di servizi come definite all'art. 7 comma 1 lettera l) della L.R. 1/2015 purché compatibili e secondo le disposizioni di dettaglio contenute nella pianificazione attuativa.

6. Sono consentite le destinazioni d'uso previste dal comma 6 dell'art. 95 della L.R. 1/2015. Non sono ammessi stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

7. Gli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente produttivi e per servizi*, di norma, si attuano tramite Piano attuativo esteso all'intera area individuata dal PRGPO.2016, fa eccezione l'applicazione delle procedure previste dall'art.14 delle presenti NTA, applicabile anche ad un singolo lotto unitario, comunque previo " *Progetti di assetto unitario*" che dovranno avere i contenuti indicati al comma 8 del precedente art. 27 delle presenti NTA e dovranno definire, ove necessario, le dotazioni territoriali e funzionali minime e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria. Per i " *Progetti di assetto unitario*" si possono applicare, ove necessario, i contenuti di cui all'art. 54, commi 2, 3 e 4 della L.R. 1/2015.

8. Negli insediamenti di nuova previsione *Prevalentemente produttivi e per servizi* l'Amministrazione comunale, con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime siano sostituite da adeguati servizi e infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati all'esterno dei comparti o delle zone oggetto d'intervento. In alternativa alla cessione delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime è consentito, attraverso convenzione o atto d'obbligo unilaterale, l'apposizione ad uso pubblico delle stesse, sempreché siano realizzate e sistemate per la loro funzione. Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l'intervento, l'Amministrazione comunale, in alternativa al reperimento delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime, può prevedere che dette aree possano essere monetizzate nelle modalità regolamentate da specifica delibera dell'organo competente comunale.

9. Nel rispetto dell' *Ic* (*Indice di copertura*) della zona, è consentita per ogni unità produttiva, ed è pertanto conforme, la realizzazione di un unico alloggio a servizio custodia destinato al proprietario o custode e comunque a soggetto legato dal vicolo di lavoro con l'attività produttiva esercitata sul lotto, di Suc massima pari a 120 mq. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'alloggio, che potrà intervenire anche in maniera disgiunta dall'opificio produttivo, è subordinato alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale, registrato e trascritto, che vincoli la vendita dell'alloggio al complesso produttivo di cui ne costituisce pertinenza. Eventuali violazioni alle norme delle presenti comma, sono considerate violazioni di natura urbanistico-edilizia e pertanto sanzionabili ai sensi del Capo VI del Titolo V, della L.R. 1/2015.

10. Nelle aree Produttive e per servizi di cui al presente articolo, sono comunque ammesse le opere pertinenziali di cui all'art.21 del R.R. 2/2015 .

Art. 35 **Impianti e servizi turistico-ricettivi**

1. Il PRGPO.2016 per gli *Insedimenti di nuova previsione* di cui all'art. 96 del R.R. 2/2015 in attuazione di quanto contenuto nel PRGPS.2016 individua e delimita gli *Impianti e servizi turistico-ricettivi* in quanto parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa. Questi insediamenti comprendono impianti per servizi turistici di tipo alberghiero e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Le aree di cui al presente articolo configurano ambiti di trasformazione, che assumono un ruolo primario per l'assetto e la qualificazione dello spazio urbano.

2. Il PRGPO.2016 individua e delimita gli insediamenti da consolidare e quelli di nuova previsione per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* che hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

3. Negli insediamenti di nuova previsione per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* si applicano i contenuti i cui al Capo della L.R. 1/2015 e le norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, II e III del R.R. 2/2015.

4. Il PRGPO.2016 per gli insediamenti di nuova previsione per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* definisce i seguenti *Indici e Grandezze edilizie*.

- *Indici:*

Iut *Indice di utilizzazione territoriale* (art. 13, R.R. 2/2015)

Ip *Indice di permeabilità* (art. 16, R.R. 2/2015)

- *Grandezze edilizie:*

Ae *Altezza di un edificio* (art. 18, R.R. 2/2015)

<i>Iut</i> (mq/mq)	<i>Ip</i> (*1) (%)	<i>Ae</i> (m)
0,083	40	<i>Altezze esistenti o 8,00 a valle</i>

(*1) L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe circa l'applicazione delle percentuali minime di permeabilità dei suoli (*Ip*) da calcolare sulla intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel caso di interventi nei lotti di completamento e/o interclusi.

5. Per gli *Impianti e servizi turistico-ricettivi* localizzati negli *Ambiti urbani e insediamenti di Cà Casareccio, Capecci e Podere Capocci* la *Suc* massima consentita risulta, indipendentemente dall'*It* ammesso per le aree di cui al presente articolo, quella riportata nella tabella sottostante.

LOCALITÀ	<i>Suc</i> (massima consentita)
<i>Cà Casareccio</i>	mq 988,00
<i>Capecci</i>	mq 2.300,00
<i>Podere Capocci</i> (*1)	mq 200,00

(*1) Per l'insediamento localizzato in *Podere Capocci* l'aumento di mq 200,00 della *Suc* esistente costituisce l'incremento massimo ammissibile per tale area.

6. Negli insediamenti di nuova previsione per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* è prevalente la destinazione produttiva e per servizi, sono comunque ammesse le attività di servizi come definite all'art. 7 comma 1 lettera l) della L.R. 1/2015 purché compatibili e secondo le disposizioni di dettaglio contenute nella pianificazione attuativa.

7. Sono consentite le destinazione d'uso previste dal comma 6 dell'art. 95 della L.R. 1/2015.

8. Gli insediamenti di nuova previsione per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* ,di norma, si attuano tramite Piano attuativo esteso all'intera area individuata dal PRGPO.2016, fa eccezione l'applicazione delle procedure previste dall'art.14 delle presenti NTA , applicabile anche ad un singolo lotto unitario, comunque previo " *Progetti di assetto unitario*" che dovranno avere i contenuti indicati al comma 8 del precedente art. 27 delle presenti NTA e dovranno definire ,ove necessario, le dotazioni territoriali e funzionali minime e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria. Per i "*Progetti di assetto unitario*" si possono applicare, ove necessario, i contenuti di cui all'art. 54, commi 2, 3 e 4 della L.R. 1/2015.

9. Negli insediamenti di nuova previsione per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* l'Amministrazione comunale, con provvedimento motivato, può prevedere che tutte o parte delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime siano sostituite da adeguati servizi e infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche anche realizzati all'esterno dei comparti o delle zone oggetto d'intervento.

In alternativa alla cessione delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime è consentito, attraverso convenzione o atto d'obbligo unilaterale, l'apposizione ad uso pubblico delle stesse, sempreché siano realizzate e sistemate per la loro funzione.

Con provvedimento motivato, su richiesta del proponente l'intervento, l'Amministrazione comunale, in alternativa al reperimento delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime, può prevedere che dette aree possano essere monetizzate nelle modalità regolamentate da specifica delibera dell'organo competente comunale.

10. Nelle aree per *Impianti e servizi turistico-ricettivi* di cui al presente articolo, sono comunque ammesse le opere pertinenziali di cui all'art.21 del R.R. 2/2015 .

Capo 4°

Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici

Art. 36

Insedimenti per attrezzature e servizi

1. Il PRGPO.2016 negli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* di cui all'art. 91 del R.R. 2/2015 in attuazione di quanto contenuto nel PRGPS.2016 individua e delimita le aree a *Verde pubblico attrezzato*, gli *Impianti sportivi*, i *Servizi pubblici*, le *Aree attrezzate polivalenti* (per attività fieristico espositive), le *Aree per servizi di pubblica utilità*, i *Servizi e Verdi pubblici a supporto dei centri al Sistema del Capoluogo*.

Le aree di cui al presente articolo assumono un ruolo primario per l'assetto e la qualificazione dello spazio urbano e per la disciplina delle *Dotazioni territoriali e funzionali minime* come indicato al comma 1 punto a) dell'art. 246 della L.R. 1/2015.

2. Il PRGPO.2016 individua e delimita *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* che hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

3. Negli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* si applicano i contenuti i cui comma 1 punti c) e f) dell'art. 95 della L.R. 1/2015 e le norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I, II, III e IV del R.R. 2/2015.

4. Il PRGPO.2016 per gli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* definisce i seguenti *Indici e Grandezze edilizie*.

- *Indici*:

Iut *Indice di utilizzazione territoriale* (art. 13, R.R. 2/2015)

Iuf *Indice di utilizzazione fondiaria* (art. 14, R.R. 2/2015)

Ip *Indice di permeabilità* (art. 16, R.R. 2/2015)

- *Grandezze edilizie*:

Ae *Altezza di un edificio* (art. 18, R.R. 2/2015)

Il PRGPO.2016 individua gli *Indici* e le *Grandezze edilizie* distinguendo le previsioni sulla base del livello di attuazione delle aree interessate:

a) negli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* di formazione recente esistenti gli interventi devono conformarsi alle previsioni attuate, è comunque consentita la trasformazione e ristrutturazione degli edifici e manufatti esistenti o la loro demolizione e ricostruzione, nel rispetto della consistenza edilizia esistente nel caso di *Iuf* uguale o superiore a 0,5 mq/mq o, comunque, nel rispetto di tale limite se lo stesso, riferito allo stato di fatto, risulti inferiore.

Gli interventi dovranno garantire il mantenimento delle altezze esistenti.

b) negli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* di nuova previsione gli interventi potranno essere attuati applicando un *Iut* pari a 0,10 mq/mq e una *Ae* (altezza massima) di metri 6,50. L'Amministrazione comunale potrà consentire deroghe all'altezza massima consentita per motivi strettamente collegati alla natura degli impianti e attrezzature da realizzare.

c) negli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* esistenti potranno essere realizzate costruzioni accessorie per attività di supporto con un *Iut* pari a 0,03 mq/mq e una *Ae* (altezza massima) di metri 3,50.

5. Sono consentite le destinazione d'uso previste per attività e servizi di cui di cui al comma 1 lettera l) dell'art. 7 della L.R. 1/2015 nelle modalità previste dal comma 6 dell'art. 95 della L.R. 1/2015.

6. Gli *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici* di nuova previsione si attuano tramite Piano attuativo esteso all'intera area individuata dal PRGPO.2016 nei termini di obbligatorietà di cui all'art. 101 del R.R. 2/2015 ovvero ad intervento diretto condizionato, fatta salva la presenza di eventuali indicazioni derivate dall'applicazione dell'art. 14 delle presenti NTA (attuazione indiretta accelerata del PRGPO.2016), con titolo abilitativo diretto o condizionato, qualora le aree richiedano l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria.

La realizzazione degli interventi, ad attuazione indiretta e diretta condizionata, potrà essere finalizzata all'accesso delle condizioni compensative e/o premiali.

7. Nelle aree per *Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici*, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'art. 91 del R.R. 2/2015.

Art. 37

Parcheggi pubblici

1. Il PRGPO.2016 individua i *Parcheggi pubblici* che risultano parte integrante del sistema della mobilità di livello comunale.

2. I *Parcheggi pubblici* rientrano fra le *Dotazioni territoriali e funzionali minime* ai fini del rispetto delle norme in materia di dotazioni di cui al Titolo II Capo I Sezione III del R.R. 2/2015.

3. I *Parcheggi pubblici* sono indicati in termini fondiaria nel PRGPO.2016 e connotano aree destinate o da destinare a parcheggio e spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico.

4. Gli interventi di cui al presente articolo vengono attuati con titolo abilitativo tramite un progetto unitario esteso all'intera area, da approvare con le modalità previste per le Opere Pubbliche.

In sede di progetto esecutivo potranno essere ulteriormente articolati i parametri urbanistico-edilizi e alcuni contenuti specifici sulla base delle caratteristiche dell'area interessata e della natura dell'intervento.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo non costituisce *Suc* la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di metri 3,00. La realizzazione di dette strutture è soggetta a comunicazione d'inizio lavori (C.I.L.) ai sensi dell'art. 118 comma 2 lettera f) della L.R. 1/2015, per gli interventi realizzati da soggetto pubblico si rimanda a quanto previsto dall'art. 212 della L.R. n.1/2015.

Art. 38

Aree e edifici per la protezione civile

1. Il PRGPS.2016 assume la finalità di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli *Ambiti urbani e insediamenti* e dell'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali e non.

2. Il PRGPO.2016 individua le *Aree e gli edifici per la protezione civile* nel rispetto delle mappe del *Piano Comunale di Protezione Civile* redatto dall'Amministrazione comunale di Valtopina per i rischi presenti nel suo territorio.

3. Per la disciplina delle aree si rimanda ai contenuti de *Piano Comunale di Protezione Civile*.

Art. 39

Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale

1. Il PRGPO.2016 recepisce i *Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.

2. I *Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale* perimetrati in termini fondiari nel PRG 2016 sono destinati alle strutture cimiteriali e rientrano fra le *Dotazioni territoriali e funzionali minime* ai fini del rispetto delle norme in materia di dotazioni di cui al Titolo II Capo I Sezione III del R.R. 2/2015.

3. Si applica quanto previsto dal Capo IX del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e dall'art. 28 della Legge 1.8.2002 n.166.

Art. 40

Impianti e infrastrutture tecnologiche

1. Il PRGPO.2016 in attuazione di quanto contenuto nel PRGPS.2016 individua gli *Impianti e infrastrutture tecnologiche*.

2. Rientrano fra gli *Impianti e infrastrutture tecnologiche* le seguenti opere:

- elettrodotti AT (linea aerea);
- impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e delle acque;
- aree ed impianti per la distribuzione di carburanti;
- ripetitori radio, televisivi e telefonia mobile.

3. Per gli elettrodotti AT e relative aree di rispetto si rimanda a quanto contenuto negli elaborati del PRGPS.2016 e per la disciplina agli articoli **40**, **41** e **42** delle NTA del PRGPS.2016.

Capo 5°

Elementi di qualità urbana e ecologico-ambientale

Art. 41

Spazi aperti pubblici

1. Il PRGPO.2016 individua come *Elementi di qualità urbana e ecologico-ambientale* gli *Spazi aperti pubblici* in quanto componenti particolari degli *Ambiti urbani e insediamenti*.
2. Negli *Spazi aperti pubblici*, indicati in termini fondiaria nel PRGPO.2016, ricadono strade, viali, piazze, slarghi che, in relazione ai loro significati di storia urbana, sono destinati a costituire riferimento spaziale e memoria per le caratteristiche formali e architettoniche dell'insediamento.
3. Gli *Spazi aperti pubblici* rientrano fra le *Dotazioni territoriali e funzionali minime* ai fini del rispetto delle norme in materia di dotazioni di cui al Titolo II Capo I Sezione III del R.R. 2/2015.
4. La disciplina di questi spazi è finalizzata al loro mantenimento e alla valorizzazione del loro assetto formale e funzionale. La realizzazione degli interventi può avvenire mediante intervento pubblico, oppure interventi volontari privati.
5. Gli interventi di cui al presente articolo vengono attuati con titolo abilitativo tramite un progetto unitario esteso all'intera area. In sede di progetto esecutivo potranno essere ulteriormente articolati i parametri urbanistico-edilizi, le modalità perequative e compensative e alcuni contenuti specifici sulla base delle caratteristiche dell'area interessata e della natura dell'intervento.

Art 42

Percorsi pedonali e ciclabili

1. Il PRGPO.2016 individua come *Elementi di qualità urbana e ecologico-ambientale* i *Percorsi pedonali e ciclabili*.
2. Nelle aree destinate a *Percorsi pedonali e ciclabili* sono ammessi di norma gli usi afferenti alla mobilità.
Sono inoltre consentiti:
 - sistemazioni e interventi relativi a eventuali manufatti complementari;
 - sistemazioni a verde complementari alle aree di margine e/o adiacenti ai percorsi.
3. La realizzazione dei *Percorsi pedonali e ciclabili* dovrà attenersi alla normativa nazionale e regionale di riferimento vigente.
4. E' favorita la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili sia da parte di soggetti pubblici che privati, anche per attività prettamente sportive e turistiche, in tutti gli ambiti previsti dal presente Piano compatibilmente con la salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Art. 43

Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica

1. Il PRGPO.2016 recepisce le *Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.

2. Nelle *Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica* sono comprese aree private o pubbliche interstiziali, aree di margine degli Ambiti Urbani e insediamenti esistenti e aree contigue interne fra gli insediamenti e le componenti naturali. Il mantenimento, la corretta gestione e valorizzazione delle *Aree di tutela* risultano fondamentali per la riqualificazione degli insediamenti esistenti e funzionale alla loro rigenerazione sotto il profilo ecologico-ambientale.

3. La disciplina di queste Aree è finalizzata al mantenimento e valorizzazione del loro assetto naturalistico, formale e funzionale. La realizzazione degli interventi può avvenire mediante intervento pubblico, oppure interventi volontari privati.

4. Gli interventi di cui al presente articolo vengono attuati con titolo abilitativo tramite un progetto unitario esteso all'intera area. In sede di progetto esecutivo potranno essere ulteriormente articolati i parametri urbanistico-edilizi, le modalità perequative e compensative e alcuni contenuti specifici sulla base delle caratteristiche dell'area interessata e della natura dell'intervento.

5. La disciplina di queste aree si applica anche per gli ambiti di tutela degli edifici sparsi individuati nel *Censimento edifici art. 89 della L.R. 1/2015*.

6. Nelle *Aree di tutela, caratterizzazione ecologico-ambientale e valorizzazione paesaggistica* per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a), b), c) e d) della L.R. 1/2015 tramite attuazione. Nelle *Aree di tutela* sono inoltre consentiti:

- opere pertinenziali di cui all'art. 21 del R.R. 2/2015, salvo vincoli o impedimenti di altra natura;
- sistemazioni a verde, giardini, orti e altre sistemazioni che non compromettano la permeabilità dei suoli e la morfologia dei luoghi;
- opere relative alla viabilità carrabile, pedonale e ciclabile;
- dotazioni territoriali e funzionali;
- solo in caso di dimostrata impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative anche infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali.

Art. 44

Rete ecologica regionale di valenza urbana

1. Il PRGPO.2016 recepisce la *Rete ecologica regionale di valenza urbana* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.

2. Nella *Rete ecologica regionale di valenza urbana* sono comprese aree private o pubbliche, finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici. Queste aree sono porzioni di territorio che realizzano connessioni ecologiche tra elementi naturali del paesaggio e l'ecosistema urbano. La disciplina di tutela di queste aree è finalizzata al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità.

3. La disciplina della *Rete ecologica regionale di valenza urbana* è finalizzata al mantenimento e valorizzazione del loro assetto naturalistico, formale e funzionale e dovranno consentire la valorizzazione dei caratteri morfologici dei luoghi e il mantenimento di un equilibrato rapporto tra

aree connotate da diversi livelli di antropizzazione/naturalizzazione. La realizzazione degli interventi può avvenire mediante intervento pubblico, oppure interventi volontari privati.

4. Gli interventi e i progetti ammissibili di manutenzione o trasformazione dei luoghi interessati dalle componenti della *Rete ecologica regionale di valenza urbana* dovranno garantire:

- le caratteristiche di naturalità e potenziali presenti nell'area di intervento e nelle fasce contermini e le relative modalità di implementazione;
- la risoluzione di criticità o detrattori ambientali;
- la modalità di riconnessione in relazione alle barriere e agli elementi di discontinuità ecologica e di frammentazione;
- il mantenimento dei caratteri residui di naturalità e il potenziamento degli elementi di continuità della rete ecologica;
- il contenimento degli insediamenti al fine di limitare le azioni di saldatura insediativa;
- le azioni di enti sovraordinati competenti per favorire misure di mitigazione ambientale, naturalistica e paesaggistica;
- la massima permeabilità dei suoli.

5. Gli interventi di cui al presente articolo vengono attuati con titolo abilitativo tramite un progetto unitario esteso all'intera area. In sede di progetto esecutivo potranno essere ulteriormente articolati i parametri urbanistico-edilizi, le modalità perequative e compensative e alcuni contenuti specifici sulla base delle caratteristiche dell'area interessata e della natura dell'intervento.

6. Nelle *Rete ecologica regionale di valenza urbana* per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a), b), c) e d) della L.R. 1/2015, con l'esclusione di interventi di ampliamento, tramite attuazione diretta. Nelle *Aree di tutela* sono inoltre consentiti:

- opere pertinenziali di cui all'art. 21 del R.R. 2/2015, salvo vincoli o impedimenti di altra natura;
- sistemazioni a verde, giardini, orti e altre sistemazioni che non compromettano la permeabilità dei suoli e la morfologia dei luoghi;
- opere relative alla viabilità carrabile, pedonale e ciclabile;
- dotazioni territoriali e funzionali;
- solo in caso di dimostrata impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative anche infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali.

Art. 45

Luoghi della qualità del paesaggio

1. Il PRGPO.2016 recepisce i *Luoghi della qualità del paesaggio* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.

2. Nei *Luoghi della qualità del paesaggio* sono compresi elementi naturali e antropici significativi che costituiscono punti singolari dell'immagine dello spazio rurale e *degli Ambiti urbani e insediamenti* quali:

- giardini storici;
- viali alberati;
- aree verdi particolari private o pubbliche.

Questi *Luoghi* sono porzioni di territorio da tutelare e salvaguardare in quanto realizzano connessioni ecologiche tra elementi naturali del paesaggio e gli insediamenti urbani.

3. La disciplina di tutela di questi *Luoghi* è finalizzata alla conservazione e valorizzazione del loro assetto naturalistico, al mantenimento della biodiversità e alla tutela della biopermeabilità in quanto finalizzati al miglioramento della qualità del paesaggio. La realizzazione degli interventi può avvenire mediante intervento pubblico, oppure interventi volontari privati.

4. Gli interventi ammessi nei *Luoghi della qualità del paesaggio* dovranno garantire:

- le caratteristiche di naturalità e potenziali presenti nell'area di intervento e nelle fasce contermini e le relative modalità di implementazione;
- la risoluzione di criticità o detrattori ambientali;
- il potenziamento degli elementi naturali e la loro valorizzazione;
- le azioni di enti sovraordinati competenti per favorire la loro valorizzazione;
- la massima permeabilità dei suoli.

5. Gli interventi di cui al presente articolo vengono attuati con titolo abilitativo tramite un progetto unitario esteso all'intero luogo. In sede di progetto esecutivo potranno essere ulteriormente articolati i parametri urbanistico-edilizi, le modalità perequative e compensative e alcuni contenuti specifici sulla base delle caratteristiche dell'area interessata e della natura dell'intervento.

6. Gli interventi di cui al comma 5 , del presente articolo, dovranno conformarsi, comunque, ai contenuti per la progettazione paesaggistica di cui all'art. 30 comma 2 della normativa del PTCP e della "Carta di Firenze" di cui all'Allegato B della stessa, se e in quanto applicabile.

Capo 6°

Luoghi per la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica

Art. 46

Edifici e aree terremotate

1. Il PRGPO.2016 individua e delimita nei *Luoghi per la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica* gli *Edifici e aree terremotate*.
2. Il PRGPO.2016 recepisce gli *Edifici e aree terremotate* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.

Art. 47

Edifici da riambientare e riqualificare

1. Il PRGPO.2016 individua e delimita nei *Luoghi per la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica* gli *Edifici da riambientare e riqualificare*.
2. Il PRGPO.2016 recepisce gli *Edifici da riambientare e riqualificare* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.
3. Il PRGPO.2016 per la disciplina applicativa relativa agli *Edifici da riambientare e riqualificare* ricadenti al suo interno rimanda ai contenuti normativi di cui agli articoli **32** delle NTA del PRGPS.2016.

Capo 7°

Infrastruttura lineari e nodali per la mobilità

Art. 48

Classificazione delle infrastrutture lineari e nodali per la mobilità

1. Il PRGPO.2016 recepisce la *Classificazione delle infrastrutture lineari e nodali per mobilità* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati del PRGPS.2016.

2. Il PRGPO.2016 promuove interventi di qualificazione funzionale dei tracciati viari esistenti possono essere incentivati attraverso modalità compensative o premiali attivabili in sede di attuazione.

Rientrano fra gli interventi di qualificazione funzionale:

- il miglioramento della geometria stradale;
- la messa norma e riqualificazione della sede stradale e relative pertinenze;
- la soluzione o messa in sicurezza di interferenze;
- la realizzazione o adeguamento dei marciapiedi e percorsi ciclabili;
- la realizzazione di opere di arredo;
- l'adeguamento impiantistico;
- la realizzazione di opere a verde e interventi di mitigazione paesaggistica;
- la realizzazione o completamento della segnaletica stradale.

Art. 49

Fasce di rispetto della viabilità

1. Il PRGPO.2016 recepisce le *Fasce di rispetto della viabilità* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati e nei contenuti normativi di cui agli articoli **36** e **37** delle NTA del PRGPS.2016.

2. Per le strade vicinali, non di uso pubblico, la fascia di rispetto è pari a 5 metri.

Art. 50

Fasce di rispetto della ferrovia

1. Il PRGPO.2016 recepisce le *Fasce di rispetto della ferrovia* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati e nei contenuti normativi di cui all'art. **38** delle NTA del PRGPS.2016.

2. Per i tracciati ferroviari (esistenti e di nuova previsione) si applicano i contenuti di cui all'art. 101 della L.R. 1/2015.

Nelle fasce di salvaguardia non sono previste nuove previsioni, seppure possono concorrere alla pianificazione dell'area ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. 2/2015.

Art. 51

Elettrodotti

1. Il PRGPO.2016 recepisce gli *Elettrodotti* e la relativa disciplina nelle modalità riportate negli elaborati e nei contenuti normativi di cui agli articoli **40**, **41** e **42** delle NTA del PRGPS.2016.

Capo 8°

SUM e Bacino d'utenza

Art. 52 Sistema del Capoluogo

- 1.** Il PRGPO.2016 recepisce per la Struttura Urbana Minima (*SUM*) i contenuti del PRGPS.2011 con le modalità indicate all'art. **75** delle NTA del PRGPS.2016 in quanto già conformato a quanto previsto e disciplinato dal R.R. 7/2010.
- 2.** Nel PRGPS.2011 venivano elaborate una serie di valutazioni per assicurare una sufficiente dotazione di infrastrutture, aree e attrezzature riconoscendo al Capoluogo la valenza di sistema.
- 3.** Il PRGPO.2016 conferma l'individuazione di un unico ambito per la Struttura Urbana Minima (*SUM*) corrispondente al *Sistema del Capoluogo*.
- 4.** Il *Sistema del Capoluogo* assume anche valenza di Bacino di utenza ai sensi di quanto richiesto dall'art. 81 del R.R. 2/2015.
- 5.** Le indicazioni operative che il PRGPO.2016 individua potranno essere perseguite tramite:
 - attuazione del PRGPO.2016;
 - attuazione e definizione di piani di settore;
 - attuazione di piani attuativi con perimetrazione interna alla *SUM*;
 - prescrizioni particolari per interventi e/o progetti pubblici e privati su "insiemi" e "parti" della *SUM*.
- 6.** I contenuti del PRGPO.2016 ai fini della *SUM* potranno essere modificati, adeguati e integrati senza che ciò costituisca variante urbanistica.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo 1° Unico

Art. 53

Disciplina delle misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia secondo le quali, a seguito dell'adozione del PRGPO.2016, si applica la disciplina più restrittiva tra quella adottata e quella del PdF previgente, riguardano oltre la disciplina direttamente applicativa, anche gli indici di *Iut* e *Iuf* delle zone interne alle componenti degli Ambiti urbani e insediamenti e delle zone interessate dalle previsioni di pianificazione del PdF previgente dello Spazio rurale e dello Spazio urbano.
2. Per i piani attuativi approvati e adottati dal Consiglio comunale prima dell'adozione del PRGPO.2016, valgono le disposizioni contenute nel piano attuativo stesso.
3. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o titoli abilitativi di cui alla L.R. 1/2015, nonché per quelle a semplice ottenimento di autorizzazione paesaggistica, presentate al Comune e dichiarate ricevibili alla data di adozione del PRGPO.2016, trovano applicazione le normative previgenti a tale data. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 comma 5 della L.R. 1/2015 se queste compromettono la corretta attuazione del PRGPO.2016.

Art. 54

Titoli abilitativi precedenti all'approvazione del PRGPO.2016 e destinazioni in contrasto con le previsioni di piano

1. I titoli abilitativi rilasciati dall'Amministrazione comunale prima dell'entrata in vigore del PRG 2016 conservano la loro validità anche se contrastano con le prescrizioni del PRG 2016 e le relative norme, purché i lavori siano stati iniziati e vengano ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo; decorso tale termine, verificato l'eventuale contrasto con le previsioni del PRG 2016, si dichiara la decadenza d'ufficio. Sono fatti salvi i poteri di salvaguardia dell'Amministrazione Comunale.
2. Nei casi in cui il titolo abilitativo in vigore pregiudichino in modo significativo gli assetti urbanistici del PRG 2016, il Sindaco, sentita, per le pratiche di competenza, la commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione del titolo abilitativo fino alla approvazione del PRG 2016. Dopo tale data il titolo abilitativo potrà essere confermato o revocato.
3. Per le aree utilizzate in maniera difforme dalle previsioni di Piano, è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PRGPO.2016, sino all'attuazione delle nuove previsioni. In tali aree non è consentita la realizzazione di edifici e/o manufatti di nessun tipo; non sono inoltre consentiti interventi non previsti dal PRGPO.2016.

4. Per gli edifici le cui destinazioni d'uso siano contrastanti con le previsioni di Piano, è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PRG 2016 sino all'attuazione delle nuove previsioni, nonché eventuali interventi di cui all'art. 7 comma 1 punti a), b), c) e d) della L.R. 1/2015.

5. Per le attività produttive in essere entro aree aventi destinazione difforme rispetto al PRG 2016 nelle more di attuazione del PRGPO.2016 continuano a valere le NTA del Piano previgente.

TITOLO V

CONTENUTI GENERALI

Capo 1° *Dimensionamento*

Capo 2° *Dotazioni territoriali e funzionali*

Capo 3° *Indirizzi normativi al PRGPO.2016 in relazione agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici in prospettiva sismica*

Capo 1° Dimensionamento

Art. 55

Dimensionamento del PRGPO.2016

1. Il dimensionamento del PRGPS.2016 è coerente con quanto disposto dai relativi articoli delle normative e della pianificazione sovraordinata. Il Comune contiene il consumo di suolo entro il limite del dieci per cento come previsto all'art. 21 comma 2 lettera g) e all'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015.

2. Il PRGPO.2016 recepisce per il *Dimensionamento* del PRG 2016 i contenuti del PRGPS.2016 nelle modalità indicate all'art. **76** delle NTA del PRGPS.2016 e nelle quantità di suolo di cui all'Allegato B - Dimensionamento, *TABELLA A. PREVISIONE PIANO DI FABBRICAZIONE AL 1997* e *TABELLA B . CERTIFICAZIONE INERENTE IL CONSUMO DI SUOLO.*

Capo 2°

Dotazioni territoriali e funzionali

Art. 56

Disciplina delle dotazioni territoriali e funzionali

1. Le *Dotazioni territoriali e funzionali* del PRGPS.2016 sono coerenti con quanto disposto dai relativi articoli delle normative e della pianificazione sovraordinata. Il Comune ha verificato le *Dotazioni territoriali e funzionali* con i contenuti di cui al Titolo II, Capo I, Sezioni I, II e III del R.R. 2/2015.

2. Il PRGPO.2016 recepisce le *Dotazioni territoriali e funzionali* del PRG 2016 i contenuti del PRGPS.2011 e del PRGPS.2016 nelle modalità indicate all'art. **76** delle NTA del PRGPS.2016 e nelle quantità di suolo di cui all'Allegato B - Dimensionamento, *TABELLA A. PREVISIONE PIANO DI FABBRICAZIONE AL 1997*.

3. Il PRGPS.2011 all'interno degli Allegati 2 e 3 all'elaborato PS1 - Relazione generale aveva elaborato in ordine agli aspetti relativi al Piano Comunale dei Servizi (PCS) e alle *Dotazioni territoriali e funzionali minime* degli insediamenti e delle situazioni insediative una serie di valutazioni per assicurare una adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, facendo una valutazione della popolazione insediata e da insediare secondo il nuovo PRG e aveva stilato dei criteri generali per la valutazione dei requisiti di qualità prestazionali. Di detti parametri il PRGPO.2016 ha tenuto conto nella sua redazione, in conformità con quanto stabilito in merito dalla L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015.

Capo 3°

Indirizzi normativi al PRGPO.2016 in relazione agli aspetti geologici idrogeologici e idraulici in prospettiva sismica

Art. 57

Contenuti generali - norme di rinvio al PRGPS.2016

1. Il PRGPO.2016 recepisce per gli *Indirizzi normativi al PRGPO.2016 in relazione agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici in prospettiva sismica* i contenuti del PRGPS.2016 nelle modalità indicate al Capo 2° Rischio territoriale e ambientale delle NTA del PRGPS.2016.

2. Negli articoli seguenti vengono definiti i *Contenuti generali* della relazione geologica per la pianificazione attuativa, lo schema tipo della Relazione e l'elenco degli elaborati per il piano attuativo.

Art. 58

Contenuti della relazione geologica per la pianificazione attuativa

1. Relazione geologica per il piano attuativo.

Il territorio comunale ricade, sulla base della deliberazione della G.R. n. 1111 del 18.09. 2012 (Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria), tra quelli in zona sismica 2.

Ai sensi della DGR 377/2010 risulta necessario che il PRGPO.2016 sia corredato, nelle aree urbanizzate soggette a trasformazioni urbanistica e da urbanizzare, da indagini di livello 2 di approfondimento (almeno per gli aspetti conoscitivi) nelle aree suscettibili di amplificazione e nelle aree suscettibili di instabilità di versante, di liquefazioni, di addensamenti e cedimenti differenziali, di deformazioni del suolo per faglie attive e capaci note da letteratura o a seguito di specifici studi di settore.

- a) Gli strumenti attuativi, nelle zone 1 e 2 della classificazione sismica vigente, ad esclusione delle zone agricole, devono essere sempre corredati da indagini di livello 3 di approfondimento qualora fossero necessari maggiori e dettagliati studi per la complessità dei fenomeni attesi o per l'importanza dell'opera, così come indicato nei livelli 1 e 2 di approfondimento.
- b) Occorre inoltre disporre indagini di livello 3 di approfondimento sulle aree destinate ad ospitare edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti in caso di collasso così come definito nella DGR n.1700 del 9.11.2003 e sue modifiche e integrazioni.
- c) I costi delle indagini di cui ai punti precedenti delle presenti NTA per gli strumenti attuativi e per gli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, nonché per gli interventi diretti, sono a carico del soggetto attuatore.

2. Standard minimo per la redazione della relazione geologica per il piano attuativo.

(Delibera n. 23 del 17/07/2012 del Consiglio regionale dei Geologi della Regione Umbria)

(Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica e studio di microzonazione sismica - nei casi previsti - ex art. 24, comma 9, della L.R. 11/2005).

Per il Quadro di riferimento normativo a supporto della pianificazione attuativa si richiama:

- l'art. 89 del DPR 380/2001 (1);

- DM LL.PP. del 12.12.1985 (2);
- normativa regionale vigente (3).

Per lo studio di Microzonazione sismica a supporto della pianificazione attuativa si richiama:

- O.P.C.M. 3274/2003;
- DGR 852/2003;
- DGR 1700/2003 (cfr Allegato B . Edifici rilevanti);
- O.P.C.M. 3519/2006;
- le NTC08 DM 14.01.2008;
- le linee guida del DPC - 09.2008 (punto 1.6.3.3 “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”);
- DGR 377/2010 (Criteri per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica - Punti 5 e 6).

- (1) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13).
 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale;
 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
- (2) Norme tecniche per le tubazioni (punti 1.1. Progetto - 2.1. Interazione tubazioni terreni di posa: Relazione geologica).
- (3) Ex L.R. 1/20014 art. 4, comma 4 e ex L.R. 11/2005 art. 24, commi 9 e 11 e art. 37, comma 3.

Art. 59

Relazione schema tipo

1. Di seguito si riporta lo schema tipo della *Relazione*.

1. PREMESSA

Committente, titolo ed oggetto dell’incarico, descrizione degli elaborati del Piano Attuativo e del Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione, qualora presente;

Quadro normativo riferito all’area di studio;

Caratteristiche generali del Piano Attuativo, e suo inserimento in carte territoriali in scala 1:100.000, 1:50.000 o 1:25.000, carte tecniche scala 1:10.000 o 1:5.000, in carte catastali (Fg. e P.IIa) ed eventuali carte PRG – PAI – IFFI - PTCP. (rif. Tavole dei gruppi 1, 2 e 3);

2. STUDIO GEOLOGICO PER IL PIANO ATTUATIVO

2.1. Finalità e metodologia di studio;

2.2. Contesto geologico di riferimento per il Piano Attuativo;

2.2.1. Geologia di area vasta;

2.2.2. Geomorfologia di area vasta;

2.2.3. Dati sulla franosità storica dell’area;

2.2.4. Idrogeologia di area vasta;

2.2.5. Geologia ambientale e tutela paesaggistica riferita agli elaborati del Piano Attuativo e del Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione, qualora presente;

2.2.6. Geomorfologia, idrologia ed idrogeologia di area ristretta;

2.2.7. Dati sull’alluvionamento dell’area;

2.3. Analisi Cartografia Piano di Bacino PAI ;

2.4. Vincoli di normativa derivanti dalla pericolosità idrogeologica ed idraulica e di PRG e vincoli di tutela paesaggistico-ambientale.

3. MODELLAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO ATTUATIVO

3.1. Geomorfologia ed Idrogeologia;

3.2. Indagini Geognostiche;

3.2.1. indagini e studi precedenti;

3.2.2. Piano delle indagini geognostiche e geofisiche;

3.2.3. Descrizione delle indagini con Standard di riferimento delle varie prove, con carta di ubicazione delle indagini inserite su tavola di P.A. e di progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, qualora presente;

- 3.3. Sintesi delle analisi condotte con valutazione sulla attendibilità dei risultati e delle eventuali difficoltà incontrate (Analisi geologica, stratigrafica e strutturale; Analisi geomorfologica; Analisi idrogeologica dell'area; Analisi idrologico-idraulica dell'area);
 - 3.3.1. Considerazioni generali sulla stabilità dei versanti e modello geologico di sintesi per le verifiche di stabilità;
 - 3.3.2. Modello geologico di sintesi e definizione degli elementi geologici e geomorfologici di pericolosità sismica locale;
 - 3.3.3. Modellazione geologica di dettaglio per il Piano Attuativo e per il Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione, qualora presente.
4. MICROZONAZIONE SISMICA PER IL PIANO ATTUATIVO
- 4.1. Finalità e metodologia di studio;
 - 4.2. Inquadramento normativo;
 - 4.3. indagini geofisiche e taratura con modello geologico;
 - 4.4. Sismicità storica;
 - 4.5. Zonazione sismogenetica ;
 - 4.6. Classificazione sismica;

Per individuare i casi in cui sono previsti dalla normativa vigente gli studi di Microzonazione Sismica di dettaglio per i Piani Attuativi il riferimento è alla DGR 377/2010: 'gli strumenti attuativi, nelle zone 1 e 2 della classificazione sismica vigente, ad esclusione delle zone agricole, debbono essere sempre corredati da indagini di livello 3 di approfondimento qualora fossero necessari maggiori e dettagliati studi per la complessità dei fenomeni attesi o per l'importanza dell'opera, così come indicato nei livelli 1 e 2 di approfondimento'. Se ne può dedurre che: 1) qualora l'importanza dell'opera/e oggetto di P.A. lo giustifichi, il livello di approfondimento necessario è il livello 3. (l'importanza dell'opera: ricomprende i casi previsti dal comma 6 della Delib. G.R. n.377/2010, quando all'interno del P.A. sono inserite opere di interesse strategico o rilevante in caso di collasso - già definite dalla Delib. G.R. n.1700/2003 e s.m.i. -, ma non si può escludere un'estensione per analogia anche ad altri casi a discrezione sia del professionista geologo che redige gli studi geologici per il P.A., sia del geologo membro di CCQAP che è tenuto a verificare tali contenuti); 2) in caso di complessità dei fenomeni attesi il livello di approfondimento necessario è il livello 3. Tale complessità è indicata nel livello 1 di approfondimento: Parte Strutturale del PRG e necessariamente esaminata con il livello 2 di approfondimento: Parte Operativa del PRG. (Per complessità dei fenomeni attesi devono intendersi le aree suscettibili di amplificazione, aree suscettibili di instabilità di versante, di liquefazione, di addensamenti e cedimenti differenziali, di deformazioni del suolo per faglie attive e capaci); 3) qualora il PRG Parte Operativa non sia adeguato alla Delib. G.R. n.377/2010, ovvero non disponga di indagini di livello 2 (almeno per gli aspetti conoscitivi), il professionista geologo che redige gli studi geologici per il P.A. dovrà produrre, sulla base delle carte di livello 1 che indichino la presenza di "aree suscettibili di effetti sismici locale", uno studio di approfondimento di Livello 2, ove indicare eventualmente la necessità di approfondimento anche a Livello 3; 4) gli approfondimenti di livello 2 e/o Livello 3 potranno essere omessi solo nel caso in cui il sito oggetto di P.A. ricada all'interno di un'area già oggetto di studi di microzonazione sismica di dettaglio effettuati o approvati dalla Regione Umbria (All.A della Delib. G.R. n.377/2010). La non redazione di studi di approfondimento di Livello 2 e di Livello 3 dovrà, in ogni caso, essere motivata nel presente capitolo, con illustrazione delle carte preesistenti rispettivamente di livello 1 e di livello 2 che giustifichino tale scelta (il richiamo agli eventuali studi di microzonazione sismica di dettaglio effettuati o approvati dalla Regione Umbria e corrispondenti a diversi livelli di approfondimento - All.A della Delib. G.R. n.377/2010 - deve essere esplicito e devono essere riportati i dati e le indagini che il professionista geologo, che redige gli studi geologici per il P.A., ritenga di poter utilizzare per il proprio modello geologico e per la caratterizzazione sismica specifica del sito oggetto di P.A.).

- 4.7. Parametri Sismici di Base (Suolo rigido A su p.c. orizzontale T1);
- 4.8. Disaggregazione della pericolosità sismica per il sito oggetto di Piano Attuativo;
- 4.9. Risposta sismica locale:
- 4.9.1. Determinazione del livello di approfondimento necessario (livello 2/livello 3) ai fini della definizione dell'azione sismica derivante dalla valutazione dell'effetto di risposta sismica locale (RSL) (cfr. nota n.4 e diagramma di flusso allegato);
- 4.9.2. Caratterizzazione dei terreni ai fini sismici;
- 4.9.3. Valutazione della liquefazione (verifica numerica o evidenziazione dei motivi per i quali è giustificata l'omessa verifica);
- 4.9.4. Valutazione delle instabilità di versante mediante max spostamento su terre (FRT) o max distanza blocchi su roccia (FRR);
- 4.9.5. Approccio mediante approfondimento di livello 2;
- 4.9.5.1. Uso abachi DPC o Regionalizzati (amplificazioni litostratigrafiche e topografiche);
- 4.9.5.2. Determinazione fattori di amplificazione FA - FV o FH e Fa;
- 4.9.5.3. Spettro di risposta elastico di sito;
- 4.9.5.4. Conclusioni dell'analisi di R.S.L.;
- oppure:
- 4.9.4. Approccio mediante approfondimento di livello 3;
- 4.9.4.1. Analisi numerica;
- 4.9.4.2. Caratteristiche Sismogenetiche dell'Area;
- 4.9.4.3. Moto Sismico di Riferimento (accelerogrammi registrati);
- 4.9.4.4. Stratigrafia del sottosuolo e proprietà meccaniche dei terreni;
- 4.9.4.5. Modellazione utilizzata;
- 4.9.4.6. Codice di calcolo;
- 4.9.4.7. Applicazione del Moto Sismico;
- 4.9.4.8. Elaborazione e risultati del Calcolo;
- 4.9.4.9. Spettro di Risposta Elastico (Damping 5%);
- 4.9.4.10. Funzione di Trasferimento Accelerazione (ATF);
- 4.9.4.11. Spettro di Fourier (FAS);

4.9.4.12. Profilo del Picco di Accelerazione al Suolo (PGA profile);

4.9.4.13. Conclusioni dell'analisi di R.S.L.;

5. CONCLUSIONI (Modellazione geologica - Microzonazione sismica)

Sintesi del modello geologico e valutazione delle pericolosità geologiche naturali e indotte. Sintesi dello studio di Microzonazione sismica di dettaglio per il Piano Attuativo in termini di Risposta Sismica Locale e sue possibili utilizzazioni per il progetto definitivo/esecutivo delle opere previste nel P.A.. Eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni per il progetto e per la DL prevedendo, se necessari, anche indicazioni per interventi di regimazione delle acque superficiali.

Art. 60

Elaborati e Allegati del piano attuativo

1. Di seguito si riporta l'elenco degli *Elaborati* e degli *Allegati*.

TAVOLE

- 1) Corografie a varie scale (Tavoletta IGM, Ortofotocarte, CTR, ecc.);
- 2) Estratto catastale;
- 3) Stralci cartografie dei vincoli (PRG, PAI, PTCP, IFFI, ecc.);
- 4) Carta Geologica e Geomorfologica di dettaglio ed eventuale Carta Idrogeologica;
- 5) Planimetria/e di progetto di Piano Attuativo (in cui sono rappresentati gli interventi oggetto di Piano Attuativo a scala adeguata, comprese le opere di urbanizzazione in progetto, ove presenti) con ubicazione delle indagini geognostiche;
- 6) Una o più sezioni Geologiche e Litotecniche in cui sia rappresentata l'area di Piano Attuativo e schematizzati i volumi delle opere in progetto;

ALLEGATI

1. Indagini geognostiche in situ (Stratigrafia sondaggi, certificati ed elaborazione prove penetrometriche, schede del rilievo geomeccanico ecc.);
2. Indagini geofisiche;
3. Prove e analisi di laboratorio (con relativi certificati di prova);
4. Eventuali dati di Monitoraggio.

^(*) Sarà opportuno riportare nella sintesi conclusiva l'analisi delle problematiche: litologiche (terreni scadenti, liquefacibilità, eteropie laterali nella zona di P.A., terreni rigonfiabili etc.); geomorfologiche (rischio di innesco di movimenti gravitativi senza adeguate strutture di sostegno, possibili movimenti regressivi legati ad aree incisione torrentizia, aree poste alla base di versanti in dilavamento etc); idrogeologiche (escursioni della falda, falde sospese, falde stagionali, etc); ambientali-paesaggistiche connesse all'intervento e possibili interventi di mitigazione o approfondimento.

^(**) Non è oggetto degli studi di Microzonazione sismica la caratterizzazione dei terreni mediante approccio semplificato (§ 3.2.2; § 7.11.3.2; § 7.11.3.3 delle NTC08 - categoria di suolo che si ottiene dalle Vs30). Pertanto in fase di P.A. non si dovrà fare riferimento all'approccio semplificato delle NTC08, in quanto gli Studi di Microzonazione sismica mediante il livello di approfondimento 3 portano alla definizione dello spettro di risposta elastico come da specifiche analisi di R.S.L. per la definizione dell'azione sismica di progetto. Se la Microzonazione sismica per il P.A. viene condotta mediante il livello di approfondimento 2, sarà facoltà del progettista (dei progetti definitivi/esecutivi dei singoli interventi previsti nel P.A.) e del geologo, redattore della Relazione geologica e sulla modellazione sismica per il progetto definitivo/esecutivo di ogni singolo intervento, approfondire ulteriormente mediante specifiche analisi di R.S.L., ovvero fare riferimento all'approccio semplificato delle NTC08, ove possibile.